

RISARCIMENTO DEL LUCRO CESSANTE COME IL DANNO BIOLOGICO?

Il lucro cessante quale danno economico, non può essere risarcito allo stesso modo del danno biologico e, meno che mai, conglobato nello stesso

Seguendo i lavori del congresso 1996 "Addio Salis Grano" di Montecatini, notai che, si vi era uniformità di vedute in merito alla qualificazione del danno biologico, quale "danno evento" in *re ipsa* prodotto da ogni evento lesivo patito dalla persona, di converso, in tema di sua quantificazione, si profilavano due vere e proprie correnti di pensiero, speculari tra di esse. Di una, facevano parte quei giuristi che ponevano a base le c.d. tabelle, propagate da alcune Giustizie di merito; dell'altra, quelli che, ribellandosi ad ogni piatta valutazione tabellare, facevano riferimento alla perdita di esistenza di ogni singolo individuo, cioè a tutto quel numero di attività e di potenzialità di vita che questi, nella sua univocità stridente contrasto che le contraddistingueva, ricordavano le due scuole di pensiero filosofico prekantiano, quella razionalista e quella empirista. Essendo convinto assertore della personalizzazione di ogni singolo danno, optai per la seconda soluzione, plaudendo al rifiuto delle tabelle ed alla loro defini-

zione di "aride ed uniformi" (qualcuno, più integralista, ipotizzò che il loro uso costituiva "il rifiuto della ragione e l'abiura del buon senso").

Oggi, con vero piacere, prendo atto che quella tendenza va lentamente sfumandosi e, secondo il solco tracciato dalla sentenza n. 184/86, si tende a quantificare l'estaglio risarcitorio da danno biologico, guardando prevalentemente alla personalizzazione dello stesso.

Infatti, la menomazione sofferta dall'individuo a causa d'un fatto lesivo, non può non essere personale, non può non fare riferimento all'incidenza che la perdita, sia essa anatomica o funzionale, ha avuto sulla sua complessiva esistenza, sulle singole possibilità di vita che lo stesso abbia a rinunciare o debba limitare a causa delle lesioni patite. Quindi, nel liquidare il danno biologico, si deve considerare sì la lesione della struttura dell'organismo, ma, soprattutto, deve prendersi in considerazione tutta quella somma delle funzioni esistenziali perdute dal danneggiato, guardando quindi a lui nella sua entità, secondo l'antica - e

sempre attuale - affermazione che "gli uomini valgono per quello che sono".

Come per il danno biologico, anche per il danno patrimoniale, una certa "scuola", per fortuna di minoranza, pretenderebbe di ancorarlo a criteri uniformi e non a quelli soggettivi e personali. Il danno da compromissione del reddito, sia che si articoli in inabilità temporanea, sia in permanente, in tanto esiste, in quanto vi sia una concreta diminuzione del reddito da parte del danneggiato e presuppone la prova, rigorosa, di alcune circostanze: il reddito, la perdita e/o limitazione temporanea o permanente dello stesso, il venir meno di possibilità di maggiori guadagni, la maggiore usura nell'esplicazione dell'attività lavorativa presente e futura. Se le prime due circostanze possono provarsi con elementi oggettivi e riscontri probatori, ad esempio i modelli 740 o 101 (o, in difetto, con la sempre attuale valutazione di cui all'art. 4 L. 39/77) e la CTU, per quanto riguarda le ultime due, il danno da "perdita di chances" quello "da maggiore usura", occorre, in sede di quantificazione, operare



Due camerieri portano alla cena di gala la torta con il logo dell'Associazione "M. Gioia"

un vero e proprio giudizio prognostico, con il quale il giudice dovrà, sulla scorta di presunzioni precise, gravi e concordanti, un ristoro risarcitorio equitativamente ragguagliato al caso concreto.

Non v'è dubbio infatti che, laddove non possa essere operata una matematica quantificazione del risarcimento, occorre far riferimento all'equità, mirando comunque sempre a tre elementi che afferiscono al soggetto danneggiato: il grado di lesione patita riscontrata e/o l'incidenza presente e futura della stessa, la sua età, il suo reddito.

Il lucro cessante, quale danno che l'individuo subisce per mancato guadagno in conseguenza della situazione prodotta da un fatto illecito, quale danno a contenuto economico, non può essere risarcito allo stesso modo del danno biologico e, meno che mai, può essere conglobato nello stesso.

Pretendere di uniformare il risarcimento, riportandolo a tabelle costanti, non costituisce solo la rinuncia alla ragione e l'abitura del buon senso, ma, soprattutto, una solare ingiustizia.

Si svolgerà
dal 4 al 7 giugno 1997
il

1° Congresso iberico
di medicina legale

VALUTAZIONE DEL DANNO FISICO

à Madeira (Funchal)
al Savoy Hotel

- Tanatologia forense
- Clinica medico legale
- Tossicologia forense
- Biologia forense
- Sessuologia forense
- Psichiatria forense
- Diritto medico
- Criminologia
- Diritto medico
- Gestione di uno studio medico legale

organizzato dalle
Associazioni spagnoli e portoghesi
di Medicina Legale e
della Valutazione del Danno alla Persona